

Convenzione, per l'a.a. 2014/2015, per il servizio di compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEEU per gli studenti dell'Università degli Studi di Udine

TRA

L'ARDISS Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori con Sede legale a Trieste, Salita M. Valerio, 3 e rappresentata dal dott. Claudio Kovatsch, in qualità di Direttore generale dell'Agenzia, nato il 2/02/1951, residente a Tavagnacco, in viale Trieste 19/1, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta,

E

Il Centro di assistenza fiscale _____, di seguito denominato CAF, rappresentato da _____, con sede legale a _____, via _____, iscritto al n. _____ del registro delle Imprese della CCIAA di _____, cod. fisc./partita IVA _____,

PREMESSO

- che gli organismi regionali per il diritto allo studio e le università, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", individuano le condizioni economiche dello studente utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni e modificazioni;
- che, ai sensi del sopra citato decreto legislativo, gli organismi regionali per il diritto allo studio universitario e le università sono tenuti a ricevere le domande relative alla concessione per il diritto allo studio universitario, correlate dall'attestazione relativa all'ISEE;
- che ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" sono previste modalità integrative di determinazione dell'ISEE e dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate a favore di studenti universitari;
- che l'ARDISS e l'Università intendono applicare l'ISEEU per l'adeguamento della tassa universitaria e le altre prestazioni per il diritto allo studio universitario legate alla condizione economica familiare, come previsto dalla vigente normativa;
- che i CAF, ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, sono stati autorizzati dal ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale e sono iscritti all'Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- che l'ARDISS hanno stabilito di delegare al CAF la raccolta dei dati necessari per il rilascio dell'attestazione ISEEU agli studenti stranieri, agli studenti italiani con reddito all'estero e agli studenti indipendenti dal nucleo familiare ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 che richiedono le prestazioni per il diritto allo studio universitario di competenza e l'adeguamento della tassa universitaria alla condizione economica familiare;
- che il CAF opererà nel territorio, tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164;
- che il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che il decreto legislativo n. 109 dd. 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni ha determinato i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel corso a determinate situazioni economiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: Oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto l'esecuzione, per l'a.a. 2014/2015, del servizio di compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEEU per gli studenti dell'Università degli Studi di Udine.

Il servizio è svolto nei confronti degli studenti da tutte le sedi operative autorizzate indicate all'atto della richiesta di convenzionamento, il cui elenco fa parte integrante della presente convenzione. Tali sedi si impegnano a trasmettere i dati ad un unico centro di raccolta individuato sempre all'atto della richiesta di convenzionamento, cui si riferisce l'Ardiss.

Art. 2: Descrizione delle attività oggetto della convenzione

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi tramite le proprie sedi operative autorizzate:

- compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEEU per gli studenti dell'Università degli Studi di Udine che in base al DPCM 9 aprile 2001 sono considerati studenti "indipendenti" dalla famiglia d'origine;
- compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEEU per gli studenti dell'Università degli Studi di Udine per i quali il DPCM 9 aprile 2001 prevede l'integrazione del nucleo familiare del richiedente con quello dei suoi genitori (studenti privi di uno o più requisiti per essere considerati "indipendenti" e che non risiedono con la famiglia d'origine);
- compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEEU per gli studenti dell'Università degli Studi di Udine, residenti in Italia, il cui nucleo familiare possiede anche reddito o patrimonio all'estero (comprensivo della casistica di fratelli/sorelle con redditi e patrimoni);
- compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEEU per gli studenti dell'Università degli Studi di Udine non residenti in Italia ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 Aprile 2001, esclusi rifugiati politici e apolidi (comprensivo della casistica di fratelli/sorelle con redditi e patrimoni);
- informazione agli studenti relativamente all'ISEEU.

Per lo studente non residente in Italia verrà effettuato un unico calcolo in analogia all'ISEEU, sulla base dei documenti completi previsti dalla normativa vigente e richiesti dall'Università degli studi di Udine e dall'Ardiss (vedi elenco allegato).

Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che ne faranno richiesta, quindi senza chiedere alcun rimborso agli stessi.

Agli studenti sarà fornita una copia cartacea dell'attestazione ISEEU.

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'Ardiss, relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'Ardiss;
- disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse comprese la trasmissione dei dati;
- custodia e segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03);
- ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio.

Il CAF garantisce almeno una sede aperta al pubblico nella città di Udine.

Il CAF mette a disposizione dell'Ardiss l'elenco delle proprie sedi autorizzate, con relative ubicazioni, contatti telefonici, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Art. 3: Periodo di ricevimento degli studenti

Il CAF si impegna a ricevere gli studenti al fine del rilascio dell'attestazione ISEEU dalla data di stipula al 6 ottobre 2014, previo appuntamento telefonico. Dal 7 ottobre 2014 al 30 Giugno 2015, il CAF si impegna a ricevere i soli studenti inviati - su appuntamento - dall'Università e dall'ARDISS (sede di Udine).

Art. 4: Trasmissione dei dati all'Ardiss

Il CAF provvede a trasmettere all'Ardiss tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare tramite file XML.

I dati relativi alle Attestazioni ISEEU dovranno pervenire all'Ardiss entro il 5 agosto 2014 per le attestazioni elaborate entro il 1° agosto 2014, entro il 5 settembre 2014 per le attestazioni elaborate entro il 2 settembre 2014 e entro il 3 ottobre 2014 per le attestazioni elaborate entro il 30 settembre 2014.

I files di trasmissione dei dati dovranno essere inviati a info.udine@ardiss.fvg.it.

La trasmissione dei dati all'Ardiss sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta individuato nel soggetto indicato all'atto della richiesta di convenzione. Il centro di raccolta si impegna a comunicare alle proprie sedi operative indicate all'atto della richiesta di convenzionamento tutte le informazioni comunicate dall'Ardiss.

In caso di richiesta dell'Ardiss, il CAF si impegna a inviare i dati anche con elenchi cartacei.

Art. 5: Corrispettivo

Per le attività di cui alla presente convenzione l'Ardiss si impegna a corrispondere il corrispettivo di Euro 15,50= + IVA per le attestazioni ISEEU (con ISEEU ≠ ISEE).

Il CAF si impegna a garantire che verranno spedite all'Ardiss soltanto le Attestazioni ISEEU degli studenti che lo richiederanno, indicando la propria volontà di immatricolarsi/isciversi all'Università degli Studi di Udine.

Art. 6: Modalità di pagamento

Il CAF invierà all'Ardiss tre fatture: una per le pratiche rilasciate entro il 30 settembre 2014, la seconda per quelle rilasciate entro il 30 ottobre 2014 e la terza, eventuale, per le restanti pratiche rilasciate entro il 30 giugno 2015.

Alle fatture dovrà essere allegato elenco analitico delle attestazioni ISEEU rilasciate e trasmesse telematicamente, nonché i nominativi degli studenti richiedenti.

Il pagamento da parte dell'Ardiss avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione del DURC, con esito regolare.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010; tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale.

I pagamenti avverranno mediante accreditamento sul c/c bancario accesso presso la Banca _____ - IBAN _____ come dichiarato dal CAF, a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione universitaria, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità. Il CAF si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010. Il CAF si impegna a dare immediata comunicazione all'Ardiss ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7: Copertura assicurativa

Il CAF garantisce, tramite idonea polizza assicurativa, per eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 8: Obblighi dell'Agenzia

L'Ardiss si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione.

Art. 9: Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Il CAF si impegna ad assumere tutte le iniziative e le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e nel rigoroso rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il CAF si impegna altresì a rendere noto all'interessato che i dati documentati sono trattati e trasmessi all'ARDISS, per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 10: Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2015.

Art. 11: Risoluzione

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 12: Registrazione della Convenzione

La convenzione viene registrata solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 13: Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione della convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Udine.

PER L' ARDISS
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Kovatsch

PER IL CAF

Udine, _____

Udine, _____

firma _____

firma _____

Si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 11 e 13.

PER L' ARDISS
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Kovatsch

PER il CAF

Udine, _____

Udine, _____

firma _____

firma _____

ELENCO ALLEGATO DOCUMENTAZIONE STUDENTI NON RESIDENTI

- a. certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- b. certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità pari o superiore al 66% ed il tipo di disabilità;
- c. certificazione attestante i redditi lordi percepiti all'estero nel 2013 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare (se nel nucleo familiare sono presenti componenti non percettori di reddito, presentare per ognuno certificazione che attesti il reddito zero);
- d. certificazione attestante il possesso o meno di fabbricati ad uso abitativo all'estero da ciascuno dei membri del nucleo familiare al 31 dicembre 2013 da cui sia possibile desumere la relativa superficie in metri quadrati e la quota di possesso di ogni intestatario; eventuale mutuo residuo al 31 dicembre 2013 della casa di abitazione e degli altri immobili;
- e. se residenti in abitazione non di proprietà, certificazione relativa al canone annuale di locazione previsto dal contratto relativo all'anno 2013;
- f. certificazione relativa al patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2013, di tutti i membri del nucleo. È necessario che la documentazione relativa ai punti di cui sopra sia stata rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Ove la traduzione venga eseguita da terzi, dovrà essere legalizzata dalla autorità diplomatica italiana competente per territorio. Solo per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione sopracitata, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.